

# RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE REGIONALE

Integrazione alla legge  
5.6.1990 n. 140

Copia trasmessa ufficialmente dall'Assessore alle OO.SS. e per il parere tecnico al Servizio Direzionale della Presidenza della Giunta.

## Art. 1 - Finalità Generali

La scuola elementare nell'ambito dell'istruzione obbligatoria concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.

Essa si propone lo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, promuovendo la prima alfabetizzazione culturale mediante la conoscenza e l'utilizzo paritario della lingua italiana e della lingua francese.

## Art. 2 - Organizzazione del personale docente

- 1- L'organico del personale docente della scuola elementare della Regione è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi punti.
- 2- Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti e dai relativi adattamenti regionali, l'organico di ciascun circolo è costituito:
  - a) da un numero di posti pari al numero delle classi, delle pluriclassi e delle scuole uniche
  - b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e pluriclassi, escluse le scuole uniche con meno di dieci alunni.
- 3- Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi; qualora ciò non sia possibile i moduli vengono contenuti fra due plessi, o nell'ambito dello stesso plesso, utilizzando quattro insegnanti su 3 classi o nei casi di pluriclasse o di scuola unica con 10 alunni, utilizzando 2 insegnanti.

## Art. 3 - Programmazione ed organizzazione didattica

- 1- In tutti i 5 anni della scuola elementare, nell'ambito dello stesso modulo organizzativo gli insegnanti, ivi compresi quelli di sostegno, operano collegialmente e sono contitolari della classe e delle classi a cui il modulo si riferisce.
- 2- Il Collegio dei Docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede alla aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, secondo i criteri stabiliti dall'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Scolastico Regionale.

## Art. 4 - Interventi di sostegno all'azione didattica bilingue

- 1- Nell'ambito dell'organico di Circolo è prevista l'utilizzazione annuale, anche a tempo parziale, di uno o più insegnanti con compiti di collaborazione a sostegno della didattica bilingue.
- 2- Con proprio decreto l'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Scolastico Regionale, stabilisce i criteri per il reclutamento, l'utilizzo e la rotazione del personale docente, preposto alle attività di cui al punto precedente.

## Art. 5 - Orario delle attività didattiche

- 1- L'orario delle attività didattiche ha la durata di trenta ore settimanali.
- 2- Le modalità di orario sono definite dal Consiglio di Circolo sulla base dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, nonché delle opportune intese con la scuola materna, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, con particolare riguardo alle seguenti esigenze:
  - suddivisione dell'orario in due turni: antimeridiano e pomeridiano
  - equa distribuzione settimanale, che preveda non più di due giorni consecutivi di lezione con orario antimeridiano e pomeridiano ed interruzione infrasettimanale di una intera o mezza giornata.

## Art. 6 - Orario d'insegnamento

L'orario d'insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventisette ore e mezza settimanali di attività didattica, di cui 2 ore e trenta dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali di ciascun modulo, o quando le esigenze della programmazione didattica lo richiedano, anche fra gli insegnanti ai quali è assegnato lo stesso ambito disciplinare.

## Art. 7 - Scuola elementare non regionale

Le scuole elementari parificate comprese nel territorio regionale sono tenute ad adottare per i programmi e gli orari l'ordinamento delle scuole elementari regionali.

## Art. 8 - Razionalizzazione della rete scolastica

- 1- Considerate le caratteristiche territoriali della Regione il numero complessivo di alunni per ciascun plesso utile all'attuazione dei moduli non dovrà essere inferiore a dieci.
- 2- Nei plessi ubicati in zone nelle quali le difficoltà di collegamento non consentono la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni si potrà derogare da tale numero, in tal caso non verrà attuata l'organizzazione modulare e l'orario settimanale avrà la durata di ventisette ore e trenta.
- 3- Il Sovrintendente agli Studi, sentito il Consiglio Scolastico Regionale, predisporrà un piano da sottoporre alla Giunta regionale per la razionalizzazione della rete scolastica, tale da prefigurare nell'ambito delle stesso comune, il progressivo superamento delle pluriclassi.

## Art. 9 - Verifiche ed adeguamenti

L'Assessore alla Pubblica Istruzione avvalendosi dell'ispettore tecnico e dell'I.R.R.S.A.E. procede alla verifica dei risultati prodotti dagli adattamenti dei programmi nazionali alla realtà locale e dal nuovo ordinamento della scuola elementare regionale.

## Art. 10 - Rinvio alla Legge 148

Per quanto non specificato nella presente norma si rinvia a quanto previsto dalla Legge 5.6.1990 n. 148